

**FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
mySanitour+**

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SOCI - BENEFICIARI

1.1 In base ai contratti collettivi nazionali per i dipendenti da aziende del settore del Turismo (di seguito: CCNL Turismo) vigenti, ed in base all' accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012, nonché quello del 22 marzo 2019 (stesura definitiva del 20 novembre 2019);

-visto l'articolo 9 comma 3 lett. A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che include tra le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale i "contratti e accordi collettivi, anche aziendali";

-vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 177, che prevede per la Provincia Autonoma di Bolzano la possibilità di istituire fondi sanitari integrativi locali in alternativa ai fondi sanitari integrativi previsti a livello statale;

- in attuazione dell'Accordo sindacale del 28 luglio 2021 per l'assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori dipendenti da aziende del turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Südtirol che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e/o di stagione (escluso i lavoratori intermittenti), o di apprendistato, anche a tempo parziale (senza alcuna riduzione della prestazione o dell'obbligo contributivo), e che applicano i CCNL Turismo vigenti nonché gli accordi locali validi per i dipendenti del settore turistico della Provincia di Bolzano e in particolare gli accordi integrativi provinciali stipulati dall'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband HGV) e dai sindacati di settore locali ASGB-Commercio/Turismo, CGIL-AGB – Filcams - Lhfd, Fisascat - SGBCISL e UILTuCS TAAS, in alternativa ai fondi sanitari previsti a livello nazionale;

è introdotta un'assistenza sanitaria integrativa locale basata sui principi di reciprocità e di bilateralismo e gestita in modo autonomo mediante il già costituito FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE **mySanitour+**, di seguito "Fondo", con operatività dal 01.01.2021, sotto forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti locali dell'Accordo Sindacale del 28 luglio 2021 di cui sopra.

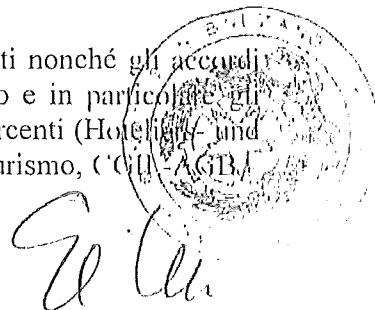
1.2 Sono soci del Fondo:

-la parte datoriale Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband HGV);

- i sindacati di settore locali:

- 1) ASGB-Commercio/Turismo,
- 2) CGIL-AGB – Filcams - Lhfd,
- 3) Fisascat - SGBCISL e
- 4) UILTuCS TAAS.

1.3 - Al Fondo aderiscono le Imprese che applicano i CCNL Turismo vigenti nonché gli accordi locali validi per i dipendenti del settore turistico della Provincia di Bolzano e in particolare gli accordi integrativi provinciali stipulati dall'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband HGV) e dai sindacati di settore locali ASGB-Commercio/Turismo, (CGIL-AGB,



Filcams - Lhfd, Fisascat - SGB/CISL e UILTuCS TAAS, iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e/o di stagione (escluso i lavoratori intermittenti), o di apprendistato, anche a tempo parziale (senza alcuna riduzione della prestazione o dell'obbligo contributivo), che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

L'iscrizione a mySanitour+ è obbligatoria per tutte le Aziende tenute all'applicazione dei suddetti contratti e dell'accordo sindacale previsto al precedente art. 1 che prevedono l'obbligo di versare quote economiche da destinare alla assistenza sanitaria integrativa.

Il fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore turismo.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi.

1.4 - L'adesione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui sopra nel rispetto del Regolamento generale di attuazione del presente statuto.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 - Il Fondo ha sede legale in Bolzano.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 - Il Fondo è un'associazione volontaria senza fini di lucro, costituita e operante, con spirito mutualistico, per assicurare le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di sanità integrativa, in conformità all'articolo 9 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

3.2 - Il Fondo, in conformità al comma 3 lettera f) dell'art. 9 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, si assume l'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

ARTICOLO 4 - SCOPO

4.1 - Il Fondo ha finalità di tutelare gli interessi dei soci e delle aziende che applicano i CCNL Turismo e di garantire, ai beneficiari iscritti (e se previsto dal regolamento ai loro familiari) i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento delle Prestazioni. Le erogazioni di natura economica potranno avvenire sia in forma diretta che indiretta mediante rimborso.

ARTICOLO 5 – DURATA

5.1. - La durata del Fondo è illimitata.

ARTICOLO 6 - ENTRATE

6.1 - Le entrate del Fondo, sono costituite da:

- i contributi annuali versati dalle Imprese aderenti;
- i contributi annuali versati dai beneficiari assistiti;
- gli importi versati a titolo di quota di iscrizione dei lavoratori
- dalle entrate derivanti dai proventi finanziari dei contributi non spesi;
- da ogni altra entrata e liberalità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

6.2 - Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere accantonati in appositi fondi di riserva tecnica.

6.3 - In nessun caso durante tutta la durata dell'associazione, o in sede di liquidazione, potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.

ARTICOLO 7 - GESTIONE DEL FONDO

7.1 - In ottemperanza all'art. 9, comma 7 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche, il Fondo può essere affidato in gestione mediante convenzione.

ARTICOLO 8 - PRESTAZIONI DEL FONDO

8.1 - Il Fondo, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, eroga prestazioni sanitarie integrative a favore dei beneficiari (iscritti e aventi diritto) delle Imprese aderenti definite nel Regolamento del Fondo (comprensivo del Nomenclatore) e, comunque, tassativamente rientranti negli ambiti di intervento stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute 27.10.2009 ed eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 9 - ORGANI DEL FONDO

9.1 - Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se nominato.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 - L'Assemblea, a cui possono partecipare solo i legali rappresentanti delle organizzazioni socie (identificate al precedente punto 1.2) o loro delegati delibera a maggioranza:

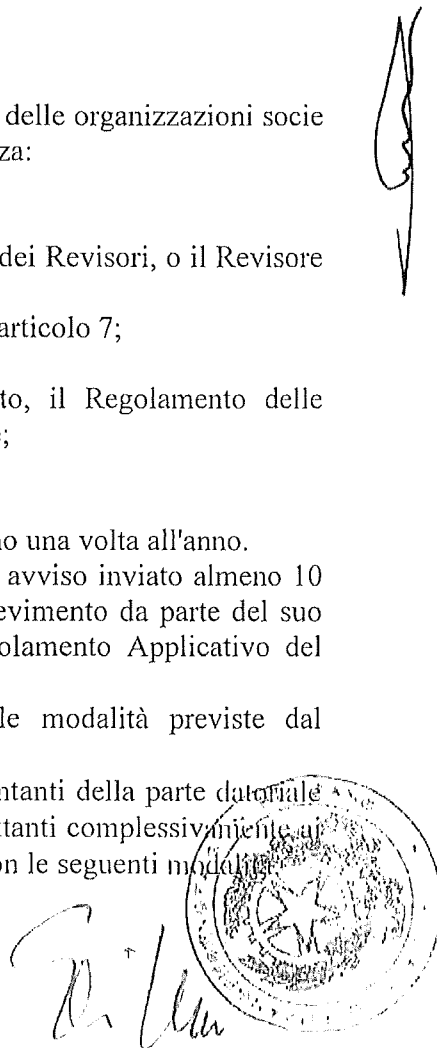
- a) le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'ammissione a socio delle Imprese di cui al precedente articolo 1.3;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico e, su designazione, del Consiglio di Amministrazione;
- d) approva la Convenzione per la gestione del Fondo di cui al precedente articolo 7;
- e) approva il Rendiconto annuale e preventivo;
- f) approva o ratifica il Regolamento Applicativo del presente statuto, il Regolamento delle Prestazioni (comprensivo del Nomenclatore) e le loro eventuali modifiche;
- g) stabilisce il numero dei consiglieri di amministrazione.
- h) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del fondo;

10.2 - L'Assemblea viene indetta dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno.

10.3 - La convocazione è effettuata in Provincia di Bolzano a mezzo di avviso inviato almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea che garantisca la prova del suo ricevimento da parte del suo destinatario ovvero secondo le diverse modalità da stabilirsi nel Regolamento Applicativo del presente statuto.

10.4 - L'Assemblea dei Soci delibera mediante voto palese con le modalità previste dal Regolamento Applicativo del presente statuto.

Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti della parte datoriale spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:



- 4 (quattro) voti spettano alla parte datoriale ovvero all'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti - HGV.
 - 4 (quattro) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 1 (uno) all' ASGB-Commercio/Turismo, 1 (uno) alla AGB-CGIL – Filcams - Lhfd, 1 (uno) alla Fisascat - SGBC/ISL, 1 (uno) alla UILTuCS TAAS.
- 10.5 - Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza dei Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 8 (otto) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui 4 (quattro) in rappresentanza dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV), 4 (quattro) in rappresentanza dei sindacati di settore locali ASGB-Commercio/Turismo, CGIL-AGB - Filcams-Lhfd, Fisascat - SGBC/ISL e UILTuCS TAAS, in ragione di 1 per ogni organizzazione sindacale. Il Consiglio di Amministrazione è assistito, su richiesta di una delle parti, da una rappresentanza qualificata del gestore locale la quale partecipa alle riunioni del CdA in forma di assistenti tecnici senza diritto di voto.

11.2 - Gli Amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo di durata della carica su designazione del socio e/o dei soci che già avevano designato l'amministratore cessato.

11.3 - Il Consiglio, ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

11.4 - Il Consiglio può delegare il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni al Presidente e/o al Vice Presidente nonché ad un Consigliere delegato e/o al Direttore, se nominato.

11.5 - Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, relative a:

- a. la nomina nel proprio ambito del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario
- b. la proposta ai soci di eventuali modifiche al presente Statuto;
- c. la compilazione del Regolamento Generale di attuazione del presente statuto e del Regolamento delle Prestazioni (comprensivo del Nomenclatore) e delle eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione o alla ratifica dell'assemblea;
- d. le iscrizioni al Fondo delle Imprese aderenti e dei relativi beneficiari nonché la loro esclusione;
- e. l'eventuale elezione tra i suoi componenti dei membri del Comitato Esecutivo;
- f. le modalità di impiego ed investimento dei contributi ricevuti;
- g. redazione del rendiconto economico e finanziario complessivo relativo agli esercizi finanziari annuali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h. alla redazione del rendiconto annuale preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i. l'approvazione dei contratti necessari per il perseguimento delle finalità del Fondo, nonché l'individuazione e la specificazione delle prestazioni minime di assistenza sanitaria da erogare ai beneficiari assistiti tenendo conto delle linee guida del Regolamento delle prestazioni.

11.6 - Il Consiglio si riunisce presso la sede del Fondo o in altro luogo purché in Italia o in un paese membro della Comunità Europea, almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 dei suoi componenti.

11.7 - Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'O.d.G. e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione scritta, da spedire con posta elettronica certificata (PEC) almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, al domicilio dei componenti il Consiglio e dei Revisori dei Conti.

11.8 - Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta anche con posta elettronica certificata (PEC), contenente in ogni caso l'O.d.G, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.

11.9 - Il Consiglio può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri e con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

La seduta del Consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti i membri possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento delle sedute consiliari non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente del CdA di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

La seduta s'intende, comunque, svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

11.10- Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno 6 (sei) dei componenti del Consiglio.

11.12 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che nei casi in cui è prevista specificamente una maggioranza diversa.

11.13- La maggioranza qualificata dei due terzi si intende arrotondata all'unità superiore.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E SEGRETARIO

12.1 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente a turno ed in alternanza, tra i componenti rappresentanti delle imprese e quelli rappresentanti dei lavoratori.

12.2 - In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni e poteri dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 13 - DIRETTORE

13.1 - Ai servizi del Fondo può essere preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi collegiali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire e controllare l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi stessi nell'ambito delle direttive del Presidente e comunque dando attuazione alle delibere degli organi del Fondo.

13.2 - Il Direttore è tenuto ad essere presente, salvo diversa indicazione del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

14.1 - Se nominato, la gestione del Fondo è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, tutti proposti dai soci fondatori. I Revisori dei Conti, devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori e degli esperti contabili.

14.2 - I Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio; essi possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio ambito un Presidente a maggioranza dei componenti.

14.3 - Il membro del Collegio cessato nel corso del mandato è sostituito, per il periodo residuo di durata della carica, da uno dei membri supplenti scelto dal socio e/o dai soci che avevano designato il revisore dei conti cessato.

14.4 - I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione specifica relativa al rendiconto annuale, accertano le consistenze di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà afferenti la gestione complessiva e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; inoltre possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

14.5 - In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Revisore e più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.

14.6 - Su delibera presa all'unanimità dall'Assemblea la gestione del Fondo può essere controllata - in alternativa al Collegio dei revisori - da un Revisore Unico proposto dai soci. Al Revisore Unico si applicano, in quanto compatibili, le norme sopra previste per il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 15 - RENDICONTO ANNUALE E PREVISIONALE

15.1 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 - I rendiconti economici e finanziari dell'esercizio annuale devono essere predisposti a norma di legge e del presente statuto.

Il rendiconto economico complessivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

15.3 - Entro il mese di novembre di ogni anno il CdA deve predisporre il rendiconto annuale preventivo per l'anno successivo, che dovrà essere approvato entro il mese di dicembre.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento DEL FONDO

16.1— Lo scioglimento del Fondo è deliberato con il voto unanime dei soci. Nel caso di scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

- nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione.

16.2 - Il patrimonio residuo del Fondo deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad una Associazione e avente finalità analoghe.

ARTICOLO 17 - RINVIO

17.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, il Fondo sarà regolato dalle norme del Codice civile, dalla normativa vigente in materia di fondi sanitari integrativi nonché dalle leggi speciali in materia di enti non profit.

Quale Stefano

